



ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE
STATUTO
CAPITOLO I
COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - DURATA - SEDE -
FINALITA'

Art. 1 - Costituzione, ambito territoriale e durata

E' costituita fra proprietari ed amici delle Ville Venete esistenti nell'area storica e geografica della cultura e civiltà venete un'Associazione apartitica, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione può istituire sedi secondarie o operative e sezioni periferiche su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Sede legale e sede amministrativa

La sede legale dell'Associazione è fissata nell'ambito della Città Metropolitana di Venezia. La modifica della sede legale espressamente non comporta modifica di Statuto ed è fissata ove indicata dal Consiglio Direttivo.

La sede amministrativa e operativa è fissata ove indicato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione, in armonia con le vigenti legislazioni nazionali e regionali, ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla maggiore conoscenza delle Ville Venete stimolando la partecipazione dello Stato, delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, degli Uffici Scolastici delle due Regioni, di soggetti pubblici e privati, delle Associazioni culturali, artistiche, storiche nelle attività di tutela del patrimonio architettonico, artistico, culturale, storico e paesaggistico rappresentato dalle Ville Venete.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali, si prefigge di realizzare tutte le iniziative di interesse e valorizzazione comune agli Associati e, in particolare, intende perseguire i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere ogni iniziativa volta alla tutela e conservazione delle Ville Venete;
- promuovere incontri tra proprietari e amici delle Ville Venete;
- propagandare la conoscenza del patrimonio rappresentato dalle Ville Venete;
- promuovere la tutela del contesto paesaggistico in cui sorgono le Ville Venete;
- promuovere la presenza dell'Associazione negli organi attivati dagli Enti pubblici suddetti;
- ricercare e attivare gli strumenti idonei alla valorizzazione economica delle Ville Venete;
- promuovere la ricerca, la conoscenza e la divulgazione delle tecnologie atte a ottimizzare la gestione delle Ville Venete;
- promuovere la gestione di un elenco sistematico aggiornato e pubblico delle Ville Venete;
- promuovere accordi, iniziative o collaborazioni con altre associazioni o fondazioni su materie di comune interesse;
- promuovere azioni ed attività di carattere educativo, informativo e formativo presso Enti Pubblici quali mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti Scolastici delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia ed Universitari di qualsivoglia genere o tipologia, nonché presso Enti Privati. In particolare, l'Associazione potrà produrre, co-produrre o comunque partecipare come

promotore, sponsor, coadiutore o con qualsivoglia altra veste a qualsivoglia iniziativa collegata alla didattica, all'informazione e alla formazione partecipando a progetti predisposti da Enti Pubblici o Privati sia italiani che esteri;

- promuovere, organizzare, produrre eventi o iniziative culturali di qualsivoglia genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di studio, visite organizzate a luoghi di cultura, manifestazioni di ogni genere e specie;

- perseguire ogni altra funzione che faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati dell'attività suddetta, rimanendo escluso per l'Associazione l'esercizio esclusivo o principale di ogni attività commerciale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può acquistare, vendere, ereditare, permutare beni mobili, immobili, titoli, partecipazioni, costituire o far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni in armonia con gli scopi statutari.

Ai fini del presente statuto si considerano Ville Venete i complessi immobiliari classificati come tali nello speciale catalogo istituito dalle autorità regionali, a prescindere che esse siano vincolate o meno ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

CAPITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote associative determinate, salvo quelle iniziali previste dall'atto costitutivo, come di seguito indicato;

- da un fondo patrimoniale di garanzia adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari, indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con l'Associazione;

- dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, destini a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio o ad eventuali fondi di riserva ordinaria e/o straordinaria costituiti con le eccedenze del bilancio;

- da contributi pubblici e/o privati;

- da qualsiasi altro fondo comunque alimentato e non destinato a coperture di specifici oneri;

- da donazioni, legati, lasciti in genere.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme vigenti in materia.

In caso di svolgimento di attività commerciale, fermo il limite di cui all'art. 3, paragrafo 2 che precede, dovrà essere tenuta dall'Associazione un'apposita contabilità separata.

Le entrate dell'Associazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia, sono costituite:

- dalle quote associative;

- dalle rendite e redditi patrimoniali dei beni della stessa;

- dalle erogazioni e dagli eventuali contributi di soggetti pubblici o privati;

- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o eventi a loro equiparati o dalla partecipazione dell'Associazione ai medesimi;

- dai ricavati di eventuali attività economiche svolte;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ciascun Associato è tenuto a versare, all'Associazione medesima, la quota associativa proposta di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli Associati per l'anno successivo. In mancanza di nuova delibera, vale quella già vigente.

Detta quota, se trattasi di nuovo Associato, deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, mentre, se trattasi di Associati già iscritti, deve essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.

E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

La quota di iscrizione e gli altri eventuali versamenti effettuati dai Soci sono a fondo perduto; detti versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Art. 5 - Esercizi sociali

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Lo stato patrimoniale del bilancio dovrà espressamente indicare il fondo di garanzia.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede amministrativa dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

CAPITOLO III

Art. 6 - Degli Associati: diritti e doveri

Il numero degli Associati è illimitato.

Sono **Associati** le società, gli enti, le persone giuridiche, gli organismi e le persone fisiche che, avendo compiuto la maggiore età:

a) siano proprietari o titolari di diritto reale o detentori di Villa Veneta o di parte di essa ed abbiano proposto domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo;

b) diversi dai precedenti, siano presentati da altro Associato e abbiano proposto domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati corrispondono annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione in qualità di Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Gli Associati hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e hanno altresì diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, nonché in genere, per qualsiasi provvedimento di competenza dell'Assemblea e degli Associati, ai sensi di legge e di Statuto.

Ogni Associato si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal presente Statuto, da eventuali disposizioni approvate dai competenti organi, nonché a

contribuire, nell'interesse comune, al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.

Art. 7 – Degli “Amici”: diritti e doveri

Sono invece considerati “Amici” dell'Associazione, coloro che pur non essendo Associati poiché non possiedono i requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 6 e desiderano comunque partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Gli “Amici” sono invitati a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto, acquisiscono qualifica differente come segue:

- “**Amici Sostenitori**” sono coloro che corrispondono annualmente una quota superiore di almeno cinque volte a quella fissata dall'Assemblea per assumere la qualifica di Associato. Tale qualifica compete per l'anno in cui è effettuato il versamento.

- “**Amici ad Honorem**” sono le persone fisiche cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, crede meritevole tributare tale omaggio, in quanto siano personalità insigni per pubblico riconoscimento, persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione o cultori della materia.

L'“Amico ad Honorem” è esentato dal pagamento di qualsiasi contributo in denaro all'Associazione.

La qualifica di “Amico ad Honorem” è attribuita a tempo indeterminato, salvo che sia revocata dalla stessa Assemblea per comportamenti che siano ritenuti incompatibili con la qualifica stessa.

L'“Amico ad Honorem” è invitato, senza diritto di voto, alle Assemblee, alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

- “**Amici delle Ville Venete**” sono coloro che, pur non essendo Associati, sono comunque interessati alle attività dell'Associazione e sottoscrivono il modulo di adesione approvato dal Consiglio Direttivo e corrispondono per l'anno in corso la quota specifica fissata dall'Assemblea. La qualifica di “Amici delle Ville Venete” compete per l'anno in cui è effettuato il versamento. Tali Amici assistono e intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari. Sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

- “**Amici Giovani delle Ville Venete**” sono coloro che, Amici delle Ville Venete, hanno un'età inferiore a 21 (ventuno) anni. Per tali “Amici Giovani” è prevista una quota specifica agevolata rispetto a quella degli “Amici delle Ville Venete”. La qualifica di “Amici Giovani delle Ville Venete” compete per l'anno in cui è effettuato il versamento. Essi assistono ed intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari e sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 8 - Domanda di iscrizione

La richiesta di iscrizione, ove prevista dal presente Statuto o dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo stesso, su apposito modulo, da questo approvato.

Art. 9 - Ammissione ad Associato

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza di cui all'art. 19, sulle domande di ammissione.

L'ammissione ha effetto provvisorio dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo ed avrà effetto definitivo con l'approvazione della prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Associato dovrà risultare da appositi registri istituiti con modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

Può essere deliberata dall'Assemblea degli Associati, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato con lettera raccomandata, l'esclusione dell'Associato per i seguenti gravi motivi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;
- aver arrecato danno morale o materiale all'Associazione;
- reiterata mancata corresponsione della quota associativa;
- violazione delle norme statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa;
- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra Associato e Associazione e va comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dall'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di Associato si perde anche in caso di morte.

L'Associato escluso o gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

L'esclusione definitiva dell'Associato dovrà essere ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea degli Associati.

Art. 11 - Recesso da Associato

E' consentita la possibilità da parte dell'Associato di recedere, a condizione che ne avvii per iscritto, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, il Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima del termine dell'anno; in caso contrario l'Associato sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

CAPITOLO IV

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo dei Revisori dei Conti.
- il Collegio dei Probiviri;

Possono essere previste specifiche articolazioni organizzative a supporto dell'attività degli suddetti organi con attribuzioni di specifici compiti e deleghe sotto la piena responsabilità del Consiglio Direttivo

CAPO I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli aderenti, così come definiti dall'art. 6, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati è, altresì, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure, entro trenta giorni, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione assembleare e l'ordine del giorno dei lavori, nonché l'eventuale data, ora, luogo per la seconda convocazione, qualora andasse deserta la prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata, anche fuori dalla Sede Sociale, in ambiente adeguato purché nell'ambito delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea, in persona degli Associati aventi diritto di voto, delibera sul Bilancio Consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri, sulla costituzione di eventuali sedi secondarie, operative e sezioni, sull'ammontare della quota sociale, valida per l'anno successivo, così come proposta dal Consiglio Direttivo, sulla nomina degli "Amici ad Honorem" e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 15 - Partecipazione ai lavori assembleari

Hanno diritto di intervenire con facoltà di voto all'Assemblea degli Associati tutti gli Associati, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto, in regola con il pagamento della quota annuale di associazione per l'anno in corso e per il biennio precedente e, qualora in mora per uno o più anni delle quote degli anni passati, messisi

in regola almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli Associati possono farsi rappresentare solo da altri Associati con diritto al voto, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione del Bilancio e delle deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Ogni Associato con diritto al voto può rappresentare, con delega, al massimo altri due Associati.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente, su proposta del Consigliere presente più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea degli Associati nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea degli Associati constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori, e raccolto in apposito raccoglitore, anche informatico.

Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Le Assemblee degli Associati sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 28 del presente Statuto in merito alle modifiche statutarie.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea degli Associati, fra gli Associati stessi fra i quali almeno sei devono essere proprietari di Villa Veneta.

Fra questi ultimi almeno uno deve essere proprietario di Villa Veneta sita in Friuli Venezia Giulia, almeno tre debbono essere proprietari di Villa Veneta sita in

Veneto ed almeno cinque devono essere proprietari persone fisiche. A prescindere dal numero di voti totali, accederanno al consiglio i candidati che hanno raccolto più voti nelle singole categorie di cui sopra.

Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, in caso di più candidati che siano risultati noni a parità di voti, si seguirà il criterio del sorteggio per nome tra gli stessi.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente cessato dalla sua funzione è membro di diritto del Consiglio Direttivo per un ulteriore mandato, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum delle presenze.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo eventuali rimborsi per le spese preventivamente approvate, effettivamente sostenute e documentate.

In caso di richiesta da parte dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, il Consiglio Direttivo designerà il rappresentante dell'Associazione scegliendolo tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.

L'esercizio del suo ufficio è disciplinato dal mandato specificamente conferitogli dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui detto rappresentante si trovi ad essere non in regola con il pagamento delle quote sociali o cessi di essere, per qualsiasi motivo, componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, si obbliga a rimettere entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi di uno dei due suddetti eventi le proprie dimissioni dal Consiglio dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione per le Ville Venete, egli resta rappresentante dell'Associazione, finché dura in carica il Consiglio Regionale per le Ville Venete di cui fa parte.

Il Consiglio Direttivo può designare, tra i suoi membri eletti dall'Assemblea, dei rappresentanti dell'Associazione in altre associazioni, fondazioni o istituzioni che operino nel medesimo ambito di attività. L'esercizio di tale rappresentanza è disciplinato nel mandato specificamente conferito dal Consiglio

Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo in carica può nominare fino a un massimo di due Auditori, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum delle presenze, con ruolo di esperti scelti tra i rappresentanti di associazioni o fondazioni che operano nella medesima area di attività il cui ruolo è quello di soggetti atti ad svolgere funzioni di coordinamento delle iniziative tra le altre associazioni o fondazioni che operano nella medesima attività.

Gli Auditori devono essere confermati nella prima Assemblea utile e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, nella sua prima riunione, che dovrà intervenire entro sessanta giorni, utilizzando la stessa graduatoria di votazione già indicata dall'Assemblea degli Associati. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Nel caso in cui non fosse possibile così ripristinare l'integrità del Consiglio Direttivo è fatto obbligo, entro sei mesi, di indire nuove elezioni per integrare il numero dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

E' facoltà del Consiglio Direttivo provvedere, altresì, alla dichiarazione di decadenza e alla sostituzione del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consiliari consecutive ovvero venga a svolgere attività in contrasto e/o concorrenza con le finalità della Associazione.

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la propria elezione da parte dell'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, anche un Segretario, che può non far parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, entro giorni trenta, nel caso nel sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l'anno per deliberare in ordine alle sue attribuzioni, come definite dal successivo art. 21.

Il Consiglio Direttivo è convocato per mezzo di avviso scritto personale da inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, o nei casi di urgenza, da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori della Sede Sociale, purché nell'ambito delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi presiede il più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza facoltà di voto, i componenti dell'Organo dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato) e raccolto in apposito raccoglitore e approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti, consulenti ed esperti, determinandone le relative retribuzioni; propone all'Assemblea degli Associati la costituzione di eventuali sedi secondarie, operative e Sezioni periferiche.

Al Consiglio Direttivo spettano, tra gli altri, i compiti di:

- a) proporre all'Assemblea degli Associati la quota associativa annualmente dovuta dagli Associati ed occorrente al funzionamento dell'Associazione;
- b) provvedere alla formazione di programmi da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;
- e) nominare commissioni tecnico-consultive ed affidare incarichi specifici;
- f) predisporre bilanci consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre

all'Assemblea degli Associati;

g) predisporre e approvare eventuali regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, i quali devono essere comunicati all'Assemblea;

h) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

i) sottoporre all'Assemblea degli Associati, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello Statuto;

j) deliberare, su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata ad altri Organi;

k) proporre all'Assemblea degli Associati la nomina di Associati ad honorem.

Il Consiglio Direttivo inoltre è obbligato a comunicare nella prima riunione utile, all'Assemblea degli Associati tutte le variazioni degli Associati e degli Amici che siano intervenute dopo la precedente Assemblea.

CAPO III - IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 22 - Composizione e attribuzioni

Il Comitato Esecutivo, non è un organo dell'Associazione ma se istituito, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito per un totale minimo di 3 (tre) membri e massimo di 5 (cinque).

Il Comitato Esecutivo decide su delega del Consiglio Direttivo, rinnovabile ed attribuita per un tempo determinato e sempre per materie aventi oggetto specifico e delimitato ovvero per singoli atti o categorie di atti, curando l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

Per la validità delle adunanze e l'adozione delle delibere del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni del precedente art. 20.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 23 - Poteri di rappresentanza

Il Presidente ed, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

CAPO V - L'ORGANO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Composizione e attribuzioni

La revisione contabile dell'Associazione è svolta dall'Organo dei Revisori dei Conti, costituito da uno a tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra persone individuate a norma di legge.

Il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore unico obbligatoriamente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito e tenuto a livello nazionale presso il Ministero dell'Economia e Finanze (Mef)

L'Organo dei Revisori dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I membri dell'Organo dei Revisori dei Conti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

CAPO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 - Composizione e funzioni

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, purché compromettibili, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, di cui almeno due proprietari di

Ville, da nominarsi dall'Assemblea degli Associati: essi giudicheranno "ex bono ex aequo" senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

Il loro lodo sarà inappellabile.

CAPO VII – IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 26 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico non è un organo dell'Associazione.

E' costituito da soggetti che hanno acquisito titoli e meriti riconosciuti nel campo scientifico e/o divulgativo nelle materie di interesse dell'Associazione e sono proposti per la nomina all'Assemblea dei Soci previa delibera del Consiglio Direttivo che si esprime con maggioranza qualificata dei due terzi. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti. L'incarico è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso spese. Del Comitato Scientifico farà parte, senza diritto di voto, il Presidente cessato delle sue funzioni, fino a quando non scadrà il mandato del successore.

CAPO VIII - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri associativi e contabili così come prescritti per legge, a cura dei singoli organi preposti.

CAPITOLO V

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - Ipotesi di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, comunque sempre con la maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.

Il liquidatore è nominato con la presenza di almeno la metà degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29 - Devoluzione dei beni

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il liquidatore nominato è tenuto a devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere elaborate da un Comitato Esecutivo appositamente nominato dal Consiglio Direttivo e proposte per l'approvazione in via preliminare al Consiglio Direttivo che potrà in tale sede deliberare ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a maggioranza dei presenti.

Lo statuto modificato così come deliberato dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto per l'approvazione finale all'Assemblea degli Associati che dovrà deliberare, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli Associati con diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, con la maggioranza dei 2/3 degli Associati votanti presenti.

Art. 31 - Disposizioni finali e norma transitoria

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

Tutto quanto previsto dal presente statuto ha validità a decorrere dalla data della sua approvazione definitiva.

F.to PASSI Alberto